

**Accordo contrattuale tra Azienda Usl Toscana Centro e Istituto Vital Center Srl
per l'acquisto di prestazioni ambulatoriali/domiciliari (ex art. 26 l. 833/78) –
periodo di validità dalla data dell'ultima sottoscrizione al 31.12.2027 – CIG
BBDB0660A1**

TRA

l'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona del Direttore della S.O.S. Procedure amministrative privato accreditato, delegato alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale n. 602 del 27.05.2026;

E

Vital Center Srl, di seguito denominato Struttura, P.Iva 04306200488 con sede legale in Empoli, Via A. Pacinotti n. 15b nella persona del Legale Rappresentante dott. Giuseppe Piacenti, domiciliato per la carica presso la sede della Struttura;

VISTI

- il D. Lgs n. 502 del 30.12.1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.ii.;
- l'art. 8-bis c. 3 del D. Lgs. n. 229 del 19.6.1999 ove si prevede che "La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 8-ter, dell'Accreditamento istituzionale di cui all'art. 8-quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8-quinqies...";

- la L.R. n. 40 del 24.02.2005 “Disciplina del servizio sanitario regionale” e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 51 del 05.08.2009 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento” e ss.mm.ii.;
- il DPGR del 17.11.2016 n. 79/R “Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 “Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie”, così come modificato dal DPGR del 16.09.2020 n. 90/r;
- il DPCM 12.01.2017 con il quale sono stati definiti i Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del D. Lgs 502/92;
- la DGRT n. 504 del 15.05.2017 di recepimento del D.P.C.M. 12.01.2017, in particolare quanto indicato nell’allegato “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale”;
- la DGRT n. 1476 del 21.12.2018 “Approvazione schema di protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Associazioni dei Centri di Riabilitazione extraospedaliera toscani: aggiornamento e differenziazione tariffe con riferimento a specifiche tipologie di setting e di utenti per gli anni 2019 – 2020 – 2021”, ha contestualmente aggiornato con decorrenza 01/01/2019 le tariffe per la remunerazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera;
- la DGRT n. 1508 del 19.12.2022 “La programmazione dell’assistenza territoriale in Toscana in attuazione del Decreto del Ministero della Salute 23 Maggio 2022, n. 77”;

- la DGRT n. 112 del 13.02.2023 “Recepimento delle “Linee di indirizzo per la individuazione di percorsi appropriati nella rete di riabilitazione”, approvate con Accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D. Lgs. 28/08/1997, n.281 (Rep. Atti n.124/CSR del 4 agosto 2021)”;
- la Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n. 67 del 30.07.2025 “Approvazione del Piano sanitario e sociale integrato regionale (PSSIR) 2024-2026” all’interno del quale, nella parte seconda dedicata agli obiettivi specifici, al punto relativo all’assistenza territoriale, in merito alla salute mentale, si afferma tra le altre cose che è necessario “Potenziare la rete territoriale dei servizi per la salute mentale ed in particolare del setting ambulatoriale, attraverso un investimento quali-quantitativo sulle risorse umane, professionali, sulla loro formazione, su modalità organizzative ed innovative di intervento, sulle cure di prossimità”;

PRESO ATTO:

- della scheda di fabbisogno, agli atti d’ufficio, con la quale il Direttore del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze, con firma per presa visione del Direttore Sanitario, richiede un avviso di manifestazione di interesse per l’acquisizione di prestazioni ambulatoriali per minori ex DGRT n. 1476/2018 per l’ambito territoriale di Empoli;
- della delibera del Direttore Generale n. 602 del 27.05.2026 con la quale si prende atto dell’esito dei verbali della Commissione di Valutazione riunitasi il 16 e il 30.04.2026, dai quali si evince che la struttura Vital Center Srl è risultata idonea alla stipula di specifico accordo contrattuale per le prestazioni oggetto dell’avviso;

TANTO PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Oggetto del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo contrattuale che regola il rapporto tra l'Azienda Usl Toscana Centro e Istituto Vital Center Srl, nel rispetto della normativa regionale in vigore.

Le parti convengono che oggetto del presente contratto è l'erogazione delle prestazioni di riabilitazione extraospedaliera (ex art. 26 l. n. 833/1978) per utenti minori con disturbi del neuro sviluppo così come definite nel PTRI (Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale). Tali prestazioni sono rivolte ad utenti della UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza di Empoli. La struttura potrà ospitare utenti provenienti dall'ambito territoriale dell'intera Azienda USL Toscana Centro nel caso di posti vacanti.

Art. 2 - Tipologia d'attività

La tipologia delle prestazioni oggetto del presente accordo è la seguente:

- prestazioni ambulatoriali altro minori ex DGRT n. 1476/2018
- prestazioni ambulatoriali di gruppo minori (minimo 4 utenti) ex DGRT n. 1476/2018

La struttura assicura l'erogazione delle prestazioni con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la normativa vigente e opera nel rispetto dei requisiti strutturali, impiantistici ed organizzativi di cui all'allegato A, punto D, del DPGR n.90r/2020 e ss.mm.ii.

Art. 3 Volume economico e tariffa giornaliera

Il tetto massimo complessivo di spesa annua è pari a € 211.030,00 così articolato:

- prestazioni ambulatoriali altro minori ex DGRT n. 1476/2018, € 49,26, tetto massimo annuo
€ 180.000,00

- prestazioni ambulatoriali di gruppo minori (minimo 4 utenti) ex DGRT n. 1476/2018, € 17,41, tetto massimo annuo € 31.030,00. Nel caso non sia richiesta questa tipologia di prestazioni per l'intero importo sopra riportato, il budget residuo sarà destinato alle attività di cui al punto precedente.

Non saranno riconosciute ulteriori tariffe rispetto a quelle della DGRT n. 1476/2018, salvo eventuali nuove diverse indicazioni regionali. L'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti della struttura per quanto eseguito oltre i volumi di attività e oltre i volumi finanziari complessivamente assegnati.

Se autorizzato dai Referenti sanitari aziendali potrà essere applicata la modalità alternativa relativa all'intervento di tele riabilitazione il cui costo sarà remunerato al 75% delle tariffe. In presenza di comprovate necessità e solo previa autorizzazione dei rispettivi Direttori dei Dipartimenti aziendali competenti, può essere prevista la compensazione dei budget in presenza di accordi separati sottoscritti con l'Azienda.

Art. 4 Modalità di accesso e ticket

L'utente viene preso in carico dalla UFC SMIA di Empoli e viene sottoposto a valutazione multi professionale; viene redatto il PTRI (Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale) nel quale sono descritti i bisogni riabilitativi in termini di obiettivi, tipologia di intervento, tempistica. Il PTRI è condiviso dai professionisti aziendali, dai professionisti della struttura e dalla famiglia. La struttura accetta il PTRI quale unico strumento che possa consentire l'accesso alla struttura riabilitativa.

La struttura assicura che le prestazioni oggetto della presente convenzione siano eseguite presso i propri spazi regolarmente accreditati, da personale qualificato, nel pieno rispetto della professionalità sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazione e materiale di consumo e con identificazione del professionista che ha effettuato la prestazione.

La struttura si impegna ad informare gli utenti in merito a quali prestazioni erogate sono

oggetto della convenzione e quindi a carico del Servizio Sanitario Regionale.

Eventuale prolungamento e/o variazione della tipologia di trattamento riabilitativo prevista nel PTRI sottoscritto dovrà essere concordata ed autorizzata dalla UFC SMIA di Empoli.

La verifica delle prestazioni autorizzate sarà effettuata almeno ogni 12 mesi al fine di predisporre eventuali modifiche al trattamento e alla durata.

Ai sensi della DGRT n. 493/2004, le prestazioni di riabilitazione ambulatoriale di cui al presente avviso, prevedono la compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket), secondo le normative nazionali e regionali vigenti, salvo eventuali condizioni di esenzione.

Art. 5 – Modalità operative

Le prestazioni di riabilitazione si avvalgono di varie metodiche e tecnologie che vengono applicate sulla base del programma preventivo e delle risposte individuali del paziente, descritte nel Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale. Il progetto deve contenere la diagnosi, la descrizione della disabilità, gli obiettivi del trattamento, la durata complessiva, la modalità di verifica, una descrizione della tipologia/intensità degli interventi specifici ritenuti necessari in base al profilo funzionale del soggetto. La struttura inizia il trattamento in data successiva a quella di autorizzazione della prestazione; è tenuta a concordare con l'Azienda eventuali periodi di chiusura per ferie comunicandoli almeno 60 giorni prima alla UFC SMIA di Empoli e alla struttura amministrativa di riferimento. Con la stessa tempistica devono essere comunicati i giorni dedicati alla manutenzione delle apparecchiature. Ogni altro periodo di sospensione o chiusura che si renda necessario per qualsiasi motivazione improvvisa dev'essere immediatamente comunicato alla UFC SMIA di Empoli e alla struttura amministrativa di riferimento.

La struttura deve garantire la piena adesione e il pieno rispetto delle linee guida e delle procedure operative aziendali, anche mediante un confronto continuo e costante dei professionisti sanitari con il personale aziendale delle strutture interessate dall'accordo. Deve inoltre rendersi disponibile a partecipare, condividere e applicare percorsi aziendali operativi al fine di implementare i livelli di qualità delle prestazioni erogate.

Art. 6 – Modalità di fatturazione

La struttura deve trasmettere entro il giorno dieci di ogni mese al Direttore UFC SMIA di Empoli i rendiconti delle prestazioni eseguite nel mese precedente, qualora l'Azienda ne faccia richiesta. I rendiconti delle prestazioni devono essere trasmessi alle strutture aziendali competenti ogni qualvolta i referenti professionali ne facciano richiesta; il documento di rendicontazione mensile dovrà contenere l'elenco nominativo degli utenti con indicate le date di presenza, la tariffa applicata, la data di dimissione/fine trattamento, tenuto conto di quanto indicato al precedente articolo. I rendiconti devono essere certificati dal Direttore Sanitario, sottoscritti dal legale rappresentante della struttura e trasmessi alla struttura amministrativa aziendale responsabile delle liquidazioni e della tenuta del budget economico assegnato che verificherà la corrispondenza degli interventi previsti dal Programma Riabilitativo Individuale. La struttura provvederà alla fatturazione elettronica mensile previa emissione dell'ordine che sarà emesso dall'Azienda sul Sistema NSO ed in conformità con la valutazione da parte del responsabile per gli aspetti sanitari dell'accordo. Come stabilito dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27/12/2019, all'articolo unico, comma 1, lett. A), dal giorno 1° gennaio 2021 decorre l'obbligo dell'utilizzo degli ordinativi elettronici negli acquisti di servizi da parte della Pubblica Amministrazione. La struttura dovrà quindi utilizzare, secondo quanto disposto dal suddetto Decreto, il sistema di gestione "NSO Nodo di smistamento degli ordini" al fine di poter emettere e trasmettere in forma elettronica i documenti informatici attestanti le ordinazioni per

l'acquisizione delle prestazioni erogate. Il termine di pagamento della fattura è fissato in 60 giorni, decorrenti:

- dalla data di ricevimento della fattura elettronica da parte della SOC Fornitori utilizzando il Sistema di Interscambio (SdI)
- dalla ricezione della nota di debito al seguente indirizzo PEC:

gestionieconomicofinanziarie.uslcentro@postacert.toscana.it

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte della Struttura o dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria. Resta inteso che la Struttura rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

Art. 7 – Debito informativo

La Struttura registra i dati di attività del mese di riferimento entro il giorno 5 del mese successivo a quello di erogazione sull'applicativo GAUSS. L'Azienda provvede ad inviare in Regione tali dati e a renderli nuovamente disponibili alla Struttura, dopo la validazione regionale, entro il 20 del mese di invio. La fatturazione viene fatta dalla Struttura sulla base dei dati validati dalla regione utilizzando l'applicativo GAUSS per garantire la corrispondenza tra il flusso validato e il budget a disposizione della Struttura. Per l'attività di dicembre, il termine per l'inserimento nell'applicativo GAUSS è posticipato al 10 del mese successivo. I dati scartati dal sistema regionale devono essere corretti dalla Struttura sull'applicativo GAUSS; una volta corretti saranno automaticamente ricompresi nel primo invio disponibile e validi ai fini della fatturazione

insieme ai dati del mese successivo. Qualora le scadenze sopra indicate cadano di sabato o in giorno festivo, il termine viene spostato al primo giorno lavorativo successivo. L'Azienda comunicherà gli eventuali aggiornamenti dei suddetti flussi in base a nuove disposizioni aziendali, regionali e ministeriali e provvederà conseguentemente a modificare l'applicativo GAUSS; i tracciati SPR devono contenere, oltre alle informazioni richieste dalla normativa regionale, i campi di interesse aziendale. Nello svolgimento delle funzioni di controllo amministrativo, l'Azienda provvede al controllo dei contenuti della fattura periodica, confrontando semestralmente il dato con quanto contenuto nel flusso DOC.SPR.

La struttura è tenuta infine a soddisfare il debito informativo previsto dalla normativa regionale con le modalità concordate con la UFC SMIA di Empoli che potranno comprendere sistemi informatizzati, in particolare il sistema informatico regionale per il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze denominato AsterCloud.

Art. 8 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi della determinazione dell'ex AVCP n.371 del 27/07/2022 tale attività è soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La Struttura, per i pagamenti relativi al presente contratto, si impegna ad utilizzare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio in questione devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Le parti, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della richiamata legge 136/2010, convengono che nel caso in cui la struttura non adempia all'obbligazione di eseguire tutte le transazioni relative al presente accordo tramite Istituti Bancari o Poste Italiane Spa, lo stesso si intenderà risolto di diritto. In base alle nuove disposizioni

relative all'avvio del processo di digitalizzazione, di cui alla Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023, le fatture dovranno contenere il codice di riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel titolo dell'accordo.

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute alla struttura, acquisirà il documento di regolarità contributiva (DURC). La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso che la struttura risulti in regola con la contribuzione verso gli enti previdenziali.

Art. 9 – Controlli

La Struttura riconosce all'Azienda il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, ed alla idoneità dei locali ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda in materia di Igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro e di controlli in merito al rispetto formale, sostanziale ed economico finanziario del presente contratto.

Art. 10 – Incompatibilità ed elenchi del personale

La struttura comunicherà alla SOS Procedure amministrative privato accreditato dell'Azienda, l'elenco del personale che opera all'interno della Struttura con qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro e a qualsiasi titolo.

Il primo elenco, redatto in base all'apposito format fornito dalla SOS Procedure amministrative privato accreditato, dovrà essere inviato al momento della sottoscrizione dell'accordo, sia in formato excel che PDF. Successivamente la struttura è tenuta ad inviare entro il 30 giugno ed il 31 dicembre degli anni di vigenza dell'accordo, gli elenchi del personale in base alle indicazioni sopra descritte, nonché ogni variazione che potrà intercorrere durante tutto il periodo di vigenza.

La struttura è tenuta, nei rapporti con i propri dipendenti, all'osservanza di tutta la normativa nazionale vigente in materia di lavoro, della Legge 189 del 30.07.2002, D. Lgs

276 del 10.09.2003, e alla applicazione del contratto di lavoro vigente al momento della sottoscrizione del presente contratto e prende atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 7 della Legge 30.12.1991 n. 412, così come richiamato dall'art. 8, comma 9, del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 5 della Legge 23.12.96 n. 662:

- l'attività libero professionale dei medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale, con rapporto di lavoro esclusivo o non esclusivo, non è consentita nell'ambito delle strutture accreditate, anche per attività o prestazioni riferite a branche non oggetto del presente contratto;
- il rapporto di lavoro, dipendente o convenzionato, con il Servizio Sanitario Nazionale è incompatibile con l'esercizio di attività o con titolarità o compartecipazione a quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso;
- i vigenti accordi collettivi nazionali che disciplinano il rapporto di lavoro convenzionale con le Aziende sanitarie degli appartenenti alle categorie mediche di medicina generale, pediatria di libera scelta, specialistica ambulatoriale interna, prevedono incompatibilità con l'attività nelle strutture private accreditate.

La Struttura si impegna a non utilizzare personale incompatibile ed a verificare tale stato mediante l'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva scritta, resa dai soggetti comunque operanti nella Struttura, dalla quale risulti la situazione lavorativa degli stessi e a darne comunicazione con apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 all'Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno. La documentazione attestante le dichiarazioni sostitutive rilasciate saranno rese all'Azienda ogni qualvolta sia necessaria tale verifica.

È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli

ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la struttura.

Art. 11 – Privacy

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce “privacy”. Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della sopra richiamata delibera 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l’“Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”, allegato 1. Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all’art. 24 dell’allegato A.1 al contratto tra Azienda e Associazione di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell’istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

Art. 12 - Polizze assicurative

Nell'esecuzione delle prestazioni la Struttura si impegna a tenere indenne l'Azienda ed i suoi operatori da eventuali responsabilità presenti e future relativamente ad eventuali danni provocati a terzi e riconducibili alla condotta del personale della Struttura o determinati da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature o comunque dall'immobile e sue pertinenze. La Struttura garantisce il possesso di idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti l'attività svolta per conto dell'Azienda con mezzi, strumenti e personale propri della Struttura, nonché polizza assicurativa per

responsabilità civile verso terzi, esonerando l'Azienda USL Toscana Centro da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto del presente Avviso, con copertura da mantenere per almeno 10 anni (copia della polizza dovrà essere inoltrata all'Azienda al momento della sottoscrizione dell'accordo). Per quanto attiene la copertura assicurativa, si applica quanto indicato all'art.10 "Obbligo di assicurazione" della Legge 8 marzo 2017, n.24 "Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie".

La Struttura è tenuta all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, ed in specifico ad assolvere a tutti gli adempimenti previsti.

Art. 13 - Codice di comportamento

La struttura è tenuta a far osservare a tutti gli operatori preposti al servizio la normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utente nonché i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda USL Toscana Centro adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 91 del 30.01.2024 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali – atti generali".

Art. 14 – Inadempienze, sospensione, recesso, risoluzione

1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni della struttura dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penalità commisurate al danno arrecato

e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto alla struttura per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e / o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per la struttura dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 6 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso all'Associazione un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora la struttura intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi. L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto alla struttura da

parte dell'Azienda.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività non preventivamente concordata con l'Azienda.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione / accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità ai sensi dell'art. 8 addebitabile a responsabilità della struttura;
- nel caso in cui nella gestione e proprietà della struttura vengano accertate infiltrazioni mafiose da parte della Prefettura;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Art. 15 - Foro competente

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

Art. 16 – Decorrenza e durata

La presente convenzione ha validità dalla data dell'ultima sottoscrizione al 31.12.2027.

Alla scadenza è prevista la possibilità di una proroga di 12 mesi. Ogni variazione alla presente convenzione deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

Art. 17- Responsabili dell'accordo

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

a) per l'Azienda:

- Responsabile amministrativo: il Direttore SOS Procedure amministrative privato accreditato
- Responsabile professionale: il Direttore UFC Salute Mentale Infanzia e Adolescenza Empoli

b) per la struttura:

- il Legale Rappresentante dott. Giuseppe Piacenti

Art. 18 – Trasferimento del contratto ad altra struttura

In caso di eventuale cessione di attività ad altro soggetto, la struttura è tenuta ad informare tempestivamente la SOS procedure amministrative privato accreditato affinché possa predisporre, nei tempi adeguati, gli adempimenti amministrativi necessari. Sarà possibile procedere al trasferimento dell'accordo alla società subentrante previa verifica della documentazione necessaria e solo dopo che la Regione Toscana abbia proceduto alla verifica e alla conferma dell'accreditamento istituzionale.

Art. 19 – Registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione che consta di n. 17 pagine, è soggetta a registrazione in caso d'uso; le spese sono poste a carico dell'Associazione. Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, firmato e sottoscritto

Data dell'ultima firma digitale apposta

per l'Azienda USL Toscana Centro
il Direttore SOS Procedure Amministrative
Privato Accreditato

per Vital Center Srl
Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Biancarosa Volponi

(firmato digitalmente)

Dott. Giuseppe Piacenti

(firmato digitalmente)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. 82/2005